

COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia Sud Sardegna

REVISORE UNICO

Verbale n. 23 del 18.09.2024

Il sottoscritto Francesco Picciau, Revisore Unico dell'Ente, ha ricevuto in data 18 settembre 2024, la richiesta di parere sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 12.09.2024 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:

Oggetto: Bilancio Consolidato dell'esercizio 2023 - Esonero adempimento per irrilevanza degli enti individuati nel G.A.P.

IL REVISORE UNICO

Premesso

- che l'art. 239 primo comma, lett. B) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs 126/2014, prevede che l'organo di revisione esprima pareri in materia di strumenti di programmazione economica-finanziaria;
- che con delibera n. 99 del 07.08.2024 la Giunta Comunale ha approvato l'elenco dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito "GAP") di cui al par. 3.1 del Principio contabile 4/4 del d.lgs. n. 118/2011 che comprende:
 1. EGAS - partecipazione 0,39534%;
 2. Scuola Civica di Musica – partecipazione 100%.

Esaminato

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 12.09.2024 in oggetto relativa alla presa d'atto dell'esonero dal Bilancio Consolidato per l'anno 2023 per irrilevanza degli enti individuati nel G.A.P..

Richiamato

- Il principio di Irrilevanza par. 3 punto 3.1. Principio Contabile n. 4/4:

- Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri: totale attivo, patrimonio netto e totale ricavi caratteristici, una incidenza inferiore al 3 per cento (l'incidenza era del 10% nei bilanci 2017 e precedenti). Conseguentemente è sufficiente il superamento di uno solo dei tre parametri richiamati perché il bilancio sia rilevante e la società/ente rientri nel perimetro/area di consolidamento.
- La valutazione di irrilevanza deve essere formulata oltre che al singolo ente o società, anche all'insieme degli enti e delle società singolarmente irrilevanti, in quanto l'insieme di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento (si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente irrilevanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo come potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate).
- Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018 (bilancio consolidato 2018 approvato nell'esercizio 2019), la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla corrispondente posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento (Dm 11/08/2017).

Considerato

- che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- che i due elenchi di cui ai precedenti punti A) e B) insieme ai relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Richiamato

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12/01/2017 con cui è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie nonché la verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi della legge n. 244/2007, della legge di stabilità 147/2013, 190/2014 e 208/2015 e del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100.

Dato atto

- che l'elenco degli enti componenti il gruppo amministrazioni pubbliche del Comune di San Sperate per l'esercizio 2023 non è variato rispetto agli esercizi dal 2016 al 2023 che può essere riepilogato con la sottostante tabella:

TIPOLOGIA	FORMA GIURIDICA	DENOMINAZIONE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	Personalità giuridica di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale a cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della RAS	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	0,39534	Organizzazione del servizio idrico integrato L.R. 4/2015
ORGANISMO STRUMENTALE	Istituzione	Scuola Civica di Musica	100	Diffusione della cultura musicale

Visto

- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'art. 233-bis "Il Bilancio consolidato" e l'art. 239, comma 1, lett. d-bis);
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- i principi contabili applicati ed in particolare l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";
- le linee guida della Corte dei conti, Sezione Autonomie, approvate con Delibera n. 16/2020.

Acquisito

- il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile apposto sulla proposta di deliberazione in oggetto.

ESPRIME parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 34 del 12.09.2024 avente ad oggetto *"Bilancio Consolidato dell'esercizio 2023 - esonero adempimento per irrilevanza degli enti individuati nel G.A.P."*.

Cagliari, 18 settembre 2024

Il Revisore unico

Dott. Francesco Picciau

_____f.to digitalmente_____